

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Commissione di certificazione dei contratti di lavoro

PROPOSTA DI CONVENZIONE-QUADRO PER I SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Premesso che

- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel dare attuazione agli artt. 1-5 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, istituisca presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università, pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione, conciliazione e arbitrato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del 14 giugno 2004 ha istituito l'albo delle Commissioni di certificazione universitarie;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71 del 24 ottobre 2019 ha istituito la Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi di Siena (di seguito "Commissione");
- la Commissione opera sulla base del proprio Regolamento (di seguito "Regolamento della Commissione"), pubblicato nel sito internet www.certificazione.unisi.it, qui richiamato anche per ciò che attiene alle condizioni relative all'erogazione dei servizi della Commissione stessa;
- nel sito internet www.certificazione.unisi.it è altresì pubblicato il tariffario della Commissione, che riporta il dettaglio delle tariffe tempo per tempo praticate a titolo di corrispettivo per le attività svolte;
- la Commissione ha interesse ad accrescere e rafforzare il legame tra mondo accademico, mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese rendendolo più stabile e più strutturato, per rispondere alle domande che quest'ultimo avanza. Per questo, constatato che il proprio ruolo e le proprie competenze non sono ancora sufficientemente noti a imprese e lavoratori, ritiene opportuno potenziare la collaborazione con professionisti e associazioni di categoria per promuovere i propri servizi nel mercato del lavoro;
- la Commissione ritiene importante sviluppare e rendere stabili le collaborazioni con professionisti e associazioni di categoria su iniziative di comune interesse, al fine di valorizzare le reciproche strategie di sviluppo ed assicurare ad imprese e lavoratori, in particolare attraverso la certificazione dei contratti di lavoro e l'asseverazione della volontà conciliativa in caso di controversie, uno strumento utile a garantire la rispondenza normativa dell'attività svolta;
- i professionisti e le associazioni di categoria che aderiranno alla presente *Proposta di Convenzione-quadro* lo faranno condividendone la finalità e lo spirito, rendendosi quindi disponibili a promuovere, presso i propri clienti o imprese aderenti, i servizi offerti dalla Commissione;

tanto premesso,

la presente Proposta di Convenzione-quadro disciplina le modalità attraverso le quali i professionisti, le associazioni tra professionisti e le associazioni di categoria che vi abbiano aderito possono promuovere i servizi offerti dalla Commissione presso i soggetti ad essi collegati da rapporti libero-professionali, di

affiliazione o simili, definendo altresì il trattamento economico agevolato che sarà applicato nei riguardi di questi ultimi per l'esecuzione, previa adesione alla presente "Proposta Convenzionale-quadro per i servizi della Commissione" pubblicata sul sito internet www.certificazione.unisi.it, delle prestazioni della Commissione medesima.

Art. 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente *Proposta di Convenzione-quadro*.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente Proposta di Convenzione-quadro si intende per:
 - **Parti:** i soggetti stipulanti la presente Proposta di Convenzione-quadro, quindi l'Università degli Studi di Siena, da un lato, e, dall'altro, i soggetti che aderiscono alla presente Proposta di Convenzione-quadro, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione allegato (**all. 1**);
 - **Attività:** le prestazioni rese dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e sulla base del tariffario tempo per tempo applicabile (pubblicato sul sito www.certificazione.unisi.it), come dettagliate, in via esemplificativa, nel successivo art. 3;
 - **Soggetti convenzionati:** i professionisti e le associazioni di categoria che aderiscono alla presente Proposta di Convenzione-quadro mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione (**all. 1**);
 - **Soggetti terzi:** coloro che sono titolari di rapporti libero-professionali, di affiliazione e simili con i Soggetti convenzionati;

Art. 3 – Oggetto della Convenzione-quadro

1. La presente Proposta di Convenzione-quadro si applica all'attività di promozione da parte dei Soggetti convenzionati di tutti i servizi offerti dalla Commissione regolati e previsti dalla legge, ed in particolare alle seguenti prestazioni:
 - A) la certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di lavoro, di somministrazione, di appalto, accordi di distacco, trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, etc. e la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni autonome esclusivamente personali;
 - B) la certificazione di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento, ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all'art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all'art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;
 - C) la certificazione del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell'art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;
 - D) la certificazione degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;
 - E) la certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti, ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. n. 276 del 2003;

- F) la funzione conciliativa facoltativa di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 e art. 410 c.p.c. per le controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.;
- G) la funzione conciliativa obbligatoria di cui all'art. 410 c.p.c. per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla medesima Commissione, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276 del 2003;
- H) la soluzione arbitrale delle controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 63, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- I) assistenza e consulenza, in relazione sia alla stipulazione del contratto e del relativo programma negoziale, sia alle modifiche del programma negoziale concordate in sede di attuazione del rapporto, ai sensi degli artt. 79 e 81, D.Lgs. n. 276 del 2003;
- J) assistenza e consulenza in relazione alle attività di asseverazione da parte degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- K) la funzione conciliativa di cui all'art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 relativa alla offerta di conciliazione in caso di licenziamento dei lavoratori;
- L) assistenza nella stipulazione di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, ai sensi dell'art. 2103, comma 6, c.c., come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81;
- M) assistenza nella stipulazione di clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81.

Art. 4 – Promozione dei servizi della Commissione da parte dei Soggetti convenzionati

1. I Soggetti convenzionati, anche attraverso il proprio sito internet, promuoveranno i servizi offerti dalla Commissione presso i Soggetti terzi, ovunque dislocati nel territorio nazionale. A questi, per finalità promozionali, potrà essere rappresentata anche la possibilità di beneficiare del trattamento economico agevolato di cui all'art. 5.
2. La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'Attività resta in capo alla Commissione.
3. I Soggetti convenzionati si propongono di favorire l'accesso ai servizi della Commissione. I Soggetti terzi, che si rivolgeranno alla Commissione per uno o più servizi, dovranno comunque attivare autonomamente, o per il tramite dei soggetti convenzionati (secondo libera scelta), la procedura prevista dal Regolamento della Commissione per l'invio della documentazione necessaria.
4. La mancata promozione da parte dei Soggetti convenzionati non potrà comunque, in nessun caso, dare luogo a responsabilità contrattuale o a risarcimento danni.

Art. 5 – Trattamento economico agevolato

1. Ai Soggetti terzi che, previa adesione alla "Proposta Convenzionale per i servizi della Commissione", presentino istanza per una delle prestazioni di cui all'art. 3, sarà applicato uno sconto del 10% sulle tariffe tempo per tempo vigenti pubblicate sul sito www.certificazione.unisi.it.
2. Fatta eccezione per le attività di consulenza e assistenza, nonché di arbitrato e conciliazione, nel caso in cui i Soggetti terzi presentino alla Commissione, in un'unica richiesta, più istanze di certificazione

di contratti aventi analogo oggetto (certificazioni a contenuto seriale), per i contratti successivi al primo verrà operato un ulteriore sconto del 10%.

3. Per poter beneficiare dello sconto di cui al comma 1 sarà sufficiente che il Soggetto terzo sia presentato via *email* alla Commissione da un Soggetto convenzionato.
4. Le tariffe riportate nel sito internet della Commissione, nel caso di loro modifica nel tempo, restano comunque quelle previste alla data di presentazione dell'istanza da parte dei Soggetti terzi.

Art. 6 – Riservatezza e responsabilità

1. Nell'esecuzione di quanto previsto dalla presente Proposta di Convenzione-quadro le Parti assumono l'impegno al trattamento dei dati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, anche con riguardo all'utilizzo degli stessi ai fini statistici e di ricerca.
2. All'atto dell'adesione alla presente Proposta di Convenzione-quadro, i Soggetti convenzionati potranno prestare il consenso a che il loro nominativo o la loro ragione sociale siano pubblicati sul sito internet della Commissione (www.certificazione.unisi.it) al fine di rendere trasparenti e dare evidenza alle relazioni intessute dalla Commissione stessa con il mondo professionale e della rappresentanza di categoria.

Art. 7 – Controversie

1. Con l'adesione alla presente *Proposta di Convenzione-quadro* si conviene di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà devoluta al Tribunale di Siena.

Art. 8 – Adesione alla presente Proposta di Convenzione-quadro e recesso

1. L'adesione alla presente *Proposta di Convenzione-quadro* avviene attraverso la sottoscrizione e la trasmissione dell'apposito Modulo di adesione redatto secondo il modello allegato (**all. 1**).
2. L'adesione ha efficacia per il triennio successivo alla data di ricezione, da parte dell'Università, del Modulo di adesione.
3. Le Parti sono libere di recedere dalla Convenzione-quadro, tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC, in qualunque momento con il mero preavviso di 30 giorni, salva l'ipotesi di recesso per giusta causa.
4. Il recesso o la cessazione di efficacia della Convenzione-quadro fanno venir meno gli impegni assunti dalle Parti ai sensi degli artt. 4 e 5.

Per l'Università degli Studi di Siena

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Prof. Stefano Pagliantini